



COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona

**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 7 del Registro delle Deliberazioni

Data 02/03/2012

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

L'anno DUEMILADODICI, addì DUE del mese di MARZO alle ore 16:30 nella Sede Comunale in Via Municipio n. 17 , previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

		PR	AS	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DACQUINO RENATO	SINDACO	X		Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 23/03/2012 per restarvi giorni 15 consecutivi fino al 06/04/2012 come da dichiarazione del Messo.
MARMETTO BRUNELLA	Vicesindaco	X		
RAIMONDO GIUSEPPE	Consigliere	X		
CORIOLOANO MARCO	“	X		
TELINI MIRCO	“	X		
MICHELOTTI LORIANO	“	X		
GAROFALO SONIA	“	X		
FERRO PIER LUIGI	“	X		
FICOCIELLO NICOLA	“	X		
LOCATELLI RENZO	“	X		
		10	0	Li, 23/03/2012 IL SEGRETARIO COM. Dott.ssa OLIO Fiorenza F.to _____

Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa OLIO Fiorenza.

Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno, che viene assunta in conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o attestazioni previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in calce al presente atto.

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione*” ed, in particolare, gli art. 2, comma 2, 11, 12, 13,21 e 26;

VISTO il D. Lgs. 23/2011: “*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*”;

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

CONSIDERATO che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13;

CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali é stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al mese di Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di Previsione, hanno comunque effetto da tale data;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli Enti locali deliberano entro il 31 Dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.2011 con cui si prevede il differimento della data di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 al 31.3.2012, ulteriormente prorogato al 30.6.2012 dall'art. 29, comma 16 quinquies, del D.L. 29.12.2011 n. 216;

PRESO ATTO che l'art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui agli art. 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

VISTO il Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria approvato con propria deliberazione n. 6 in data odierna, che trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del succitato Regolamento é prevista la contestuale abrogazione del vigente Regolamento sull'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell' anno di riferimento.

VISTO il comma 156 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I.:

VISTO il D. Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9;

VISTO il D.L. 201/2011, ed in particolare l'art. 13, convertito nella Legge n. 214/2011;

CONSIDERATO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria é costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all'art. 4 del Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria ed all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

RITENUTO pertanto opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 nel seguente modo:

- ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6);
- ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);
- ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, comma 8);

RITENUTO inoltre di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e s.m. ed i. come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione;

PRECISATO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in calce al presente atto;

Uditi i seguenti interventi:

- Cons. Pier Luigi FERRO, il quale, prendendo atto delle aliquote sopra indicate, fa una riflessione sulle case sfitte che pagano quanto gli operatori commerciali. A suo avviso sarebbe più giusto aumentare le aliquote alle seconde case e non applicarla agli operatori commerciali.
- il SINDACO fa presente che la specifica normativa di legge non permette di applicare quanto proposto ma si impegna ad avere un incontro, nei prossimi mesi, con i rappresentanti della minoranza per approfondire l'argomento condividendo lo spirito del Consigliere FERRO.
- Il Cons. Pier Luigi FERRO afferma che se viene accettato questo modo di lavorare congiuntamente esprime il proprio assenso alla proposta del Sindaco e dichiara di astenersi dalla votazione del presente provvedimento.
- Il Cons. Renzo LOCATELLI prende atto che la Giunta ha proposto di assumere le percentuali base previste dalla legge seppure la stessa permetta di aumentarle e dichiara di astenersi dalla votazione.

CON voti favorevoli n. 7 (sette), resi ed espressi per alzata di mano su n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e n. 7 (sette) votanti, astenuti n. 3 (tre-Sigg.ri P.L. FERRO, N. FICOCIELLO e R. LOCATELLI),

DELIBERA

1. Di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, le aliquote nelle seguenti misure:
 - ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo **0,76** per cento (art. 13, comma 6);
 - ALIQUOTA dello **0,40** per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);
 - ALIQUOTA dello **0,20** per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, comma 8);
2. di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, senza introdurre ulteriori agevolazioni;
3. di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione;
4. di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un

immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

5. di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 7 (sette), resi ed espressi per alzata di mano su n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e n. 7 (sette) votanti, astenuti n. 3 (tre-Sigg.ri P.L. FERRO, N. FICOCIELLO e R. LOCATELLI),

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267.

PARERI RESI AI SENSI ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000, n. 267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l'istruttoria predisposta dall'Area Finanziaria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Borgio Verezzi, lì 23.2.2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa M. VALDORA
_____ F.to _____

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l'istruttoria predisposta dall'Area Finanziaria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Borgio Verezzi, lì 23.2.2012

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dott.ssa M. VALDORA
_____ F.to _____

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE R. DACQUINO _____ F.to _____	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa OLIO Fiorenza _____ F.to _____
Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.	
IL SEGRETARIO COMUNALE	
Borgio Verezzi,	
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267)	
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che non avendo riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità, la stessa, è divenuta esecutiva ai sensi 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 in data 02/04/2012.	
Borgio Verezzi, 02/04/2012	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa OLIO Fiorenza _____ F.to _____